

**REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 3086/78 DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 1978**

che adegua i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee in seguito alla modifica delle disposizioni dello statuto concernenti le parità monetarie da utilizzare nell'applicazione dello statuto

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, fissati nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾, e modificati da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3085/78 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 64, l'articolo 65, paragrafo 2, e l'articolo 82 di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in seguito alla modifica delle disposizioni dello statuto concernenti le parità monetarie da utilizzare nell'applicazione dello statuto, occorre adeguare di conseguenza i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Con effetto 1° aprile 1979, i coefficienti correttivi, applicabili alle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee con sede di servizio in uno dei seguenti paesi, sono fissati come segue :

Belgio	100
Danimarca	106,4
R. f. di Germania	98,7
Francia	92,2
Irlanda	59,3
Italia	74,3
Lussemburgo	100
Paesi Bassi	97,8
Regno Unito	62,5
Svizzera	114,2
Stati Uniti	85,4
Canada	83,2

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pag. 6 della presente Gazzetta ufficiale.

Giappone	167,5
Grecia	87,4
Turchia	85,2
Spagna	81,2
Portogallo	65,2
Venezuela	107,4

2. Con effetto 1° aprile 1979, i coefficienti correttivi applicabili alle pensioni, a norma dell'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, sono fissati come segue a seconda del paese della Comunità in cui i titolari delle pensioni dichiarino di stabilire il proprio domicilio :

Belgio	100
Danimarca	106,4
R. f. di Germania	98,7
Francia	92,2
Irlanda	59,3
Italia	74,4
Lussemburgo	100
Paesi Bassi	97,8
Regno Unito	62,5

Se il titolare di una pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli sopra elencati, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio.

Articolo 2

L'articolo 5 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3084/78 ⁽³⁾ è abrogato con effetto 1° aprile 1979.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1979.

Esso è applicabile a partire dal 1° aprile 1979.

Tuttavia, per le pensioni e le indennità i cui importi netti subiscano una diminuzione rispetto all'applicazione del sistema attuale, il presente regolamento è applicabile solo a decorrere dal 1° ottobre 1979.

⁽³⁾ Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

Otto Graf LAMBSDORFF
